Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 luglio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 luglio 1948, n. 970.

Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, è ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avrà efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1949, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, primo comma, dopo le parole: o parti di armi, aggiungere le parole: atte all'impiego.

All'art. 2, dopo le parole: o parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego.

L'art. 3 è soppresso.

All'art. 4, dopo le parole: le parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego; dopo le parole: gli aggressivi chimici, aggiungere le parole: o altri congegni micidiali, e dopo le parole: da lui detenuti, aggiungere le parole: legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine.

All'art. 5, secondo comma, dopo le parole: una parte dell'arma medesima, aggiungere le parole: atte all'impiego.

All'art. 6, primo comma, alle parole: da un terzo alla metà, sostituire le parole: fino ad un terzo.

Allo stesso articolo, aggiungere il comma seguente:

« Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità ».

L'art. 8 è sostituito col seguente:

« Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato ».

L'art. 9 è sostituito col seguente:

« Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge ».

L'art. 10 è soppresso.

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Il Governo è autorizzato a pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 971.

Approvazione dell'Accordo per i trasporti aerei tra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 6 febbraio 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa, per le finanze e per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma, il 6 febbraio 1948, fra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 6 febbraio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — FACCHINETTI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 96. — FRASCA

Accordo per i trasporti aerei tra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America

Il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti di America:

desiderando concludere un Accordo allo scopo di promuovere comunicazioni aeree dirette fra i loro rispettivi territori, hanno pertanto nominato i propri rappresentanti, i quali debitamente autorizzati, convengono quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo e del suo Allegato, salvo nei casi ove il testo provveda altrimenti:

a) « Autorità aeronautiche » significa, nel caso che si riferisca agli Stati Uniti d'America, il « Civil Aeronautics Board » e qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal « Civil Aeronautics Board »; nel caso che si riferisca all'Italia il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo, e qualsiasi persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo.

b) « Imprese di trasporto aereo designate » indica le persone, o società o enti che, secondo quanto sarà stato comunicato per iscritto dalle autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, siano stati designati, in conformità dell'art. 3 del presente Accordo, a svolgere attività su ciascuna delle rotte indicate con detta comunicazione.

c) « Territorio » ha il significato ad esso attribuito dall'art. 2 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.

d) Si applicano al presente Accordo ed al suo Allegato, le definizioni contenute nei paragrafi *a*), *b*) e *d*) dell'art. 96 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.

Articolo 2

Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti, specificati nell'Allegato, necessari per stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali, ivi descritti, sia che detti servizi abbiano inizio immediatamente, sia che abbiano inizio in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tali diritti sono concessi.

Articolo 3

Ciascuno dei servizi aerei specificati nell'Allegato avrà inizio appena la Parte Contraente, alla quale a norma dell'art. 2, sia stato concesso il diritto di designare una o più imprese di trasporto aereo sulla rotta specificata, abbia autorizzato una impresa di trasporto aereo a svolgere attività su tale rotta.

La Parte Contraente che concede il diritto sarà obbligata, ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo, a concedere il permesso di funzionamento alle imprese di trasporto aereo interessate che le saranno state debitamente notificate, a condizione che:

1) alle imprese di trasporto aereo designate nell'Allegato possa essere richiesto, prima che sia loro concesso di iniziare le attività previste dal presente Accordo, di dimostrare alle autorità aeronautiche della Parte Contraente che, concede i diritti, che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente stabilite dalla Parte concedente i diritti;

2) nelle zone ove sono in corso operazioni di guerra, o di occupazione militare, o nelle zone ad esse connesse, tali attività aeree siano soggette all'approvazione delle competenti autorità militari.

Articolo 4

Ai fini di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare parità di trattamento, le due Parti Contraenti convengono quanto segue:

a) Ciascuna delle Parti Contraenti può imporre o permettere che siano imposte tasse giuste e ragionevoli per l'uso degli aeroporti pubblici e degli altri impianti posti sotto il suo controllo. Ognuna delle Parti Contraenti si impegna, nondimeno, che dette tasse non siano maggiori di quelle dovute, per l'uso di detti aeroporti e impianti, dai propri aeromobili nazionali adibiti ad analoghi servizi internazionali.

b) Ai combustibili, lubrificanti, pezzi di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente o dai suoi cittadini per l'uso esclusivo degli aeromobili delle imprese di trasporto aereo di tale Parte Contraente, si concede, per ciò che concerne i diritti doganali, diritti di ispezione od altri diritti nazionali o tasse della Parte Contraente nel cui territorio si introducono, lo stesso trattamento applicato alle imprese di trasporto aereo nazionali o alle imprese di trasporto aereo della nazione più favorita.

c) I combustibili, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, le dotazioni normali e i rifornimenti che sono rimasti a bordo degli aeromobili civili delle imprese

di trasporto aereo di una Parte Contraente autorizzata a gestire le rotte ed i servizi descritti nell'Allegato, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente e all'uscita da esso, sono esenti da diritti doganali, tasse d'ispezione, diritti o tasse simili, ancorchè detti materiali siano usati o consumati da detti aeromobili in volo su tale territorio.

Articolo 5

I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze, rilasciati e resi validi da una Parte Contraente ed in corso di validità, sono riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente per quanto concerne lo svolgimento dell'attività sulle rotte e nei servizi descritti nell'Allegato. Tuttavia, ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai suoi cittadini da un altro Stato.

Articolo 6

a) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso di aeromobili destinati alla navigazione aerea internazionale e l'esercizio di tali aeromobili mentre si trovano nel territorio della stessa Parte Contraente, si applicano agli aeromobili delle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente e devono essere osservati da tali aeromobili nell'entrare e nell'uscire o mentre si trovano nel territorio della prima Parte.

b) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso dei passeggeri, degli equipaggi e del carico degli aeromobili, così come le disposizioni relative all'entrata, all'uscita, alla emigrazione, ai passaporti, alle dogane e alle pratiche sanitarie, si applicano ai passeggeri, agli equipaggi, ed al carico delle imprese di trasporto aereo, designate dall'altra Parte Contraente, all'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio della prima Parte.

Articolo 7

Salvo quanto dispone il successivo art. 9, ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di negare o revocare l'esercizio dei diritti specificati nell'Allegato al presente Accordo, alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, ove non sia soddisfatta la condizione che una parte importante della proprietà ed il controllo effettivo di tali imprese si trovino nelle mani di persone aventi la nazionalità dell'altra Parte Contraente, o nel caso in cui le dette imprese o il Governo che le abbia designate, non adempiano alle leggi ed ai regolamenti indicati nell'art. 6 del presente Accordo, o altrimenti non si attengano alle conseguenti obbligazioni, o cessino dal soddisfare alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato.

Articolo 8

Il presente Accordo ed il suo Allegato, ed ogni altro atto o strumento ad essi relativo, saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo 9

Ciascuna delle Parti Contraenti può, in qualsiasi momento, comunicare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La comunicazione sarà inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.). Ove tale comunicazione sia effettuata, il presente Accordo cessa di avere effetto un anno dopo la data nella quale sia stata ricevuta la comunicazione della denuncia salvo che, per accordo tra le Parti Contraenti, tale comunicazione sia annullata prima dello spirare di detto termine. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricezione della comunicazione, questa si considera ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo 10

Se una delle Parti Contraenti intende di modificare le rotte o le condizioni prevedute nell'Allegato, essa può richiedere una consultazione tra le autorità competenti di ambo le Parti Contraenti; tale consultazione deve iniziarsi entro i sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Qualora le dette autorità concordino nuove condizioni o modifiche al contenuto dell'Allegato, le loro decisioni entreranno in vigore dopo che siano state confermate con uno scambio di note diplomatiche.

Articolo 11

Nel caso in cui una convenzione multilaterale per i trasporti aerei, sottoscritta e ratificata da ambo le Parti Contraenti, entri in vigore, il presente Accordo sarà modificato in guisa da concordare con le disposizioni contenute in tale convenzione.

Articolo 12

Salvo diverse disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato, ogni controversia tra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non possa essere risolta a mezzo di consultazioni, sarà sottoposta al giudizio di una commissione arbitrale di tre membri, due dei quali saranno nominati dalle due Parti Contraenti ed il terzo scelto d'accordo dai due sopracitati membri, purchè questo terzo non abbia la nazionalità di una delle due Parti Contraenti.

Ciascuna delle Parti Contraenti designerà l'arbitro entro il periodo di due mesi dalla data di consegna dall'una all'altra Parte di una nota diplomatica richiedente un giudizio arbitrale; il terzo arbitro sarà scelto entro un mese trascorso il detto periodo. Se entro il limite di tempo indicato non è stato raggiunto l'accordo sulla scelta del terzo membro, questi verrà nominato dal Presidente del Consiglio dell'O.A.C.I., tra le persone comprese nella lista di arbitri tenuta a norma dei regolamenti dell'O.A.C.I. Le competenti autorità delle Parti Contraenti faranno del loro meglio, con i poteri loro attribuiti, per uniformarsi al parere espresso dagli arbitri. Le spese per il giudizio arbitrale saranno sostenute per metà da ciascuna delle Parti.

Articolo 13

I cambiamenti introdotti da una delle Parti Contraenti alle rotte descritte nei relativi elenchi della Tabella non saranno considerati quali modifiche al-

l'Allegato, salvo quelli che modifichino gli scali serviti dalle imprese di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le autorità aeronautiche di ciascuna delle Parti Contraenti potranno pertanto procedere unilateralmente ad effettuare i detti cambiamenti, semprechè ne diano immediata notifica alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

Se l'una o l'altra delle dette autorità aeronautiche ritenga che, in relazione ai principî enunciati nella sezione VII dell'Allegato al presente Accordo, i trasporti effettuati dalle imprese di trasporto aereo della prima Parte Contraente tra il territorio della seconda Parte Contraente e una nuova località nel territorio di un terzo Stato, ledano gli interessi delle proprie imprese di trasporto aereo, le due Parti Contraenti si consulteranno al fine di giungere ad un accordo soddisfacente.

Articolo 14

Il presente Accordo sostituisce le autorizzazioni provvisorie rilasciate dal Governo Italiano a favore dei servizi aerei civili degli Stati Uniti con le Note Verbali del 16 luglio 1945, del 1° ottobre 1946 e del 14 aprile 1947.

Articolo 15

Il presente Accordo ed il suo Allegato avranno effetto dal giorno della firma. Il Governo Italiano notificherà al Governo degli Stati Uniti l'adempimento delle formalità stabilite dalla legislazione interna italiana e nei riguardi del Governo degli Stati Uniti, l'Accordo diverrà definitivo alla data della notifica.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice originale, a Roma, il 6 febbraio 1948, nelle lingue italiane ed inglese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN

Per il Governo Italiano
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ALLEGATO

SEZIONE I

Il Governo Italiano concede al Governo degli Stati Uniti d'America il diritto di esercire servizi di trasporto aereo sulle rotte specificate al n. 1 dell'unita Tabella, che transitino o facciano scalo commerciale in territorio italiano, con una o più imprese di trasporto aereo di nazionalità statunitense, designate dal Governo degli Stati Uniti.

SEZIONE II

Il Governo degli Stati Uniti d'America concede al Governo Italiano il diritto di esercire servizi di trasporto aereo sulle rotte specificate al n. 2 dell'unita Tabella, che transitino o facciano scalo commerciale in territorio statunitense, con una o più imprese di trasporto aereo di nazionalità italiana, designate dal Governo Italiano.

SEZIONE III

Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti Contraenti secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dei diritti di transito o di scalo per fini non di traffico, così come del diritto di caricare e di scaricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale, nei punti indicati in ciascuna delle rotte specificate negli elenchi allegati.

SEZIONE IV

Le facilitazioni relative ai trasporti aerei (*facilities*) offerte in virtù del presente Allegato, devono corrispondere strettamente alle esigenze dei viaggiatori.

SEZIONE V

Le imprese di trasporto aereo delle Parti Contraenti godranno di eque e pari possibilità nell'esercizio delle rotte che collegano i loro rispettivi territori, secondo l'Accordo ed il presente Allegato.

SEZIONE VI

Nella gestione dei servizi a lungo percorso (*trunk services*) sulle rotte indicate nel presente Allegato, le imprese di trasporto aereo di ciascuna delle Parti Contraenti terranno in considerazione gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, allo scopo di non influire indebitamente sui servizi che queste offrono sulle stesse rotte o su una parte di esse.

SEZIONE VII

I servizi offerti da una impresa, designata secondo l'Accordo e il presente Allegato, avranno per obiettivo principale di offrire una capacità corrispondente alle domande di traffico tra il Paese del quale detta impresa possiede la nazionalità ed il Paese di ultima destinazione del traffico.

Il diritto di sbarcare o di imbarcare su tali servizi, in uno o più punti delle rotte specificate nel presente Allegato, traffico internazionale destinato a terzi territori o da essi proveniente, sarà applicato in conformità con i principî generali di razionale sviluppo ai quali ambo le parti sottoscrivono e sarà soggetto al principio generale che la capacità debba essere posta in relazione:

a) alle esigenze di traffico tra il Paese di origine e i Paesi di destinazione;

b) alle esigenze di esercizio delle linee a lungo percorso (*trunk services*), e

c) alle esigenze di traffico della zona attraversata dalla linea aerea, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

SEZIONE VIII

Nel caso in cui le imprese di trasporto aereo di una Parte Contraente siano temporaneamente impedite, per difficoltà sorgenti dallo stato di guerra, di usufruire immediatamente delle possibilità di cui alla Sezione V del presente Allegato, la situazione sarà nuovamente esaminata dalle due Parti Contraenti, allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi aerei della

prima Parte Contraente, non appena le imprese di quest'ultima saranno in grado di contribuire più intensamente al servizio.

SEZIONE IX

E' intendimento delle due Parti Contraenti che abbiano luogo regolari e frequenti consultazioni tra le rispettive autorità aeronautiche e che vi sia con ciò tra esse una stretta collaborazione dell'osservanza dei principî e nell'applicazione delle prescrizioni contenute nell'Accordo e nel presente Allegato.

SEZIONE X

A) La determinazione delle tariffe, in conformità dei paragrafi seguenti, sarà fatta entro limiti ragionevoli, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, quali il costo di esercizio, l'equo guadagno, le tariffe praticate da qualsiasi altra impresa, come pure le caratteristiche di ciascun servizio.

B) Le tariffe che saranno praticate dalle imprese di trasporto aereo di ciascuna delle Parti tra gli scali del territorio degli Stati Uniti e gli scali del territorio italiano, specificate negli elenchi allegati, sono subordinate, in conformità delle disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, all'autorizzazione delle autorità aeronautiche delle Parti Contraenti che agiranno, conformemente agli obblighi di cui al presente Allegato, entro i limiti dei loro poteri legali.

C) Qualunque tariffa proposta dalle imprese di trasporto aereo di una delle Parti Contraenti sarà notificata alle autorità aeronautiche di ambo le Parti Contraenti almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per l'entrata in vigore; tuttavia, detto periodo di trenta (30) giorni potrà essere ridotto in casi particolari, previo accordo delle autorità aeronautiche di ambo le Parti Contraenti.

D) Poichè il « Civil Aeronautics Board » degli Stati Uniti ha approvata per il periodo di un anno a decorrere dal febbraio 1947 la procedura delle conferenze del traffico della Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (qui successivamente indicata con la sigla I.A.T.A.), tutti gli accordi in materia di tariffe concluse secondo questa procedura durante tale periodo e interessanti le imprese degli Stati Uniti d'America saranno sottoposti all'approvazione del « Civil Aeronautics Board ». Gli accordi sulle tariffe conclusi secondo la detta procedura possono pure essere soggetti all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'Italia conformemente ai principî enunciati nel precedente paragrafo *B*).

E) Le Parti Contraenti convengono che la procedura di cui ai paragrafi *F*), *G*) e *H*) di questa Sezione sarà applicata:

1) quando, durante il periodo stabilito per l'approvazione da parte del « Civil Aeronautics Board » della procedura delle conferenze del traffico della I.A.T.A., non sia stato approvato alcun accordo specifico in materia di tariffe entro un limite di tempo ragionevole da ambo le Parti Contraenti, oppure quando una conferenza della I.A.T.A. non sia stata in grado di determinare una tariffa, o

2) quando in nessun modo sia applicabile la procedura della I.A.T.A., o

3) quando una delle Parti Contraenti in qualunque momento ritiri la sua approvazione o si astenga dal rinnovarla per quella parte della procedura delle conferenze del traffico della I.A.T.A. che si riferisce a questa sezione.

F) Nel caso in cui alle autorità aeronautiche degli Stati Uniti siano conferiti poteri legali di fissare tariffe *eque ed economiche per il trasporto aereo in* servizio internazionale di persone e di cose e di sospendere le tariffe proposte, analogamente a quanto il « Civil Aeronautics Board » può attualmente disporre per le tariffe relative al trasporto aereo di persone e di cose nell'interno degli Stati Uniti, ciascuna delle Parti Contraenti eserciterà successivamente la propria autorità in modo da impedire che le tariffe proposte da una delle proprie imprese di trasporto aereo per i servizi dal territorio di una Parte Contraente ad uno o più scali nel territorio dell'altra Parte Contraente, divengano effettive, qualora, a giudizio delle autorità aeronautiche della Parte Contraente le cui imprese propongono le tariffe stesse, le tariffe in questione non siano considerate eque ed economiche.

Se una delle Parti Contraenti, nel ricevere la notifica di cui al precedente paragrafo *C*), non è soddisfatta della tariffa proposta dalle imprese dell'altra Parte Contraente, essa ne darà notifica all'altra Parte Contraente prima che siano scaduti i primi quindici (15) giorni del periodo sopra previsto di trenta (30) giorni, e le Parti Contraenti si adopereranno di raggiungere l'accordo sulla tariffa conveniente.

Nel caso in cui un accordo sia raggiunto, ciascuna delle due Parti Contraenti farà del suo meglio affinchè tale tariffa sia applicata dalle proprie imprese di trasporto aereo.

Ove non sia stato raggiunto l'accordo nel termine dei trenta (30) giorni di cui al precedente paragrafo *C*), la tariffa proposta può entrare in vigore provvisoriamente, in attesa che la divergenza sia risolta in conformità della procedura prevista dal successivo paragrafo *H*), a meno che le autorità aeronautiche della Parte Contraente alla quale appartiene l'impresa di trasporto aereo non ritengano conveniente sospendere l'applicazione della tariffa stessa.

G) Se, prima che i suddetti poteri siano conferiti per legge alle autorità aeronautiche degli Stati Uniti, una delle Parti Contraenti non sia soddisfatta delle tariffe proposte dalle imprese dell'una o dell'altra Parte Contraente per i servizi che collegano il territorio di una delle Parti Contraenti con il territorio dell'altra Parte Contraente, essa ne darà notifica all'altra Parte anteriormente alla scadenza dei primi quindici (15) giorni del periodo di trenta (30) giorni previsto dal precedente paragrafo *C*), e le Parti Contraenti si adopereranno per raggiungere l'accordo sulla tariffa conveniente.

Nel caso che tale accordo sia raggiunto, ciascuna delle Parti Contraenti farà del suo meglio affinchè le tariffe concordate siano adottate dalle proprie imprese di trasporto aereo.

Resta inteso che, ove un tale accordo non possa essere raggiunto prima che termini il periodo di trenta (30) giorni, la Parte Contraente che ha sollevato obiezione sulle tariffe, può prendere le misure che essa ritiene necessarie per impedire che il servizio in questione abbia inizio o continui l'applicazione delle tariffe contestate.

H) Qualora, nei casi previsti dai precedenti paragrafi *F*) e *G*), le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti non raggiungano l'accordo sulla tariffa più conveniente, entro un ragionevole periodo di tempo dall'inizio della consultazione promossa per il ricorso di una delle Parti Contraenti sulla tariffa proposta o già applicata dalle imprese di trasporto aereo dell'altra Parte Contraente, la questione, su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, sarà portata davanti l'O.A.C.I. per un parere consultivo, e ognuna delle Parti Contraenti farà del suo meglio, nei limiti dei poteri di cui dispone, per uniformarsi al parere espresso dall'O.A.C.I.

TABELLA

1. Le imprese di trasporto aereo designate dal Governo degli Stati Uniti hanno il diritto di esercire servizi aerei su ciascuna delle rotte aeree indicate, con scali intermedi, in ambedue le direzioni, e di fare in Italia prestabiliti atterraggi negli scali specificati qui di seguito:

Stati Uniti d'America a MILANO, ROMA, NAPOLI e oltre.

2. Le imprese di trasporto aereo designate dal Governo Italiano hanno il diritto di esercire servizi aerei sulla rotta o sulle rotte concordate fra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo Italiano e di fare negli Stati Uniti prestabiliti atterraggi negli scali da concordare fra i due Governi allorquando il Governo Italiano deciderà di dare inizio a tali servizi aerei.

3. Gli scali su ciascuna delle rotte specificate possono, a scelta delle imprese di trasporto aereo designate, essere omessi per uno o per tutti i voli.

PROTOCOLLO

Al momento della firma dell'Accordo per i Trasporti Aerei fra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo d'Italia, le due Parti Contraenti hanno inoltre concordato quanto segue:

Gli aeroporti in territorio italiano aperti al traffico civile internazionale, dei quali la costruzione, i miglioramenti e le installazioni sono state finanziati in tutto o in parte dal Governo degli Stati Uniti, saranno aperti agli aeromobili degli Stati Uniti debitamente autorizzati, che potranno inoltre usufruire, su una base non discriminatoria, dei diritti di transito e di scalo tecnico. Ugualmente, gli stessi aeromobili potranno usufruire inoltre sui predetti aeroporti italiani dei diritti commerciali contemplati dal presente Accordo e dal suo Allegato, o da qualsiasi altro accordo attualmente in vigore o che sarà da concludersi in futuro fra le due Parti Contraenti.

Roma, 6 febbraio 1948

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN

Per il Governo Italiano
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Air transport agreement between the Government of the United States of America and the Government of Italy

The Government of the United States of America and the Government of Italy:

Desiring to conclude an Angreement for the purpose of promoting direct air communications between their respective territories,

Have accordingly appointed authorized representatives for this purpose, who have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of the present Agreement, and its Annex, except where the text provides otherwise:

(*a*) The term « aeronautical authorities » shall mean in the case of the United States of America, the « Civil Aeronautics Board » and any person or agency authorized to perform the functions exercised at the present time by the « Civil Aeronautics Board » and, in the case of Italy, the Ministry of Defense Air [Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo], and any person or agency authorized to perform the functions exercised at present by the said Ministry of Defense - Air [Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo].

(*b*) The term « designated airlines » shall mean those airlines that the aeronautical authorities of one of the contracting parties have communicated in writing to the aeronautical authorities of the other contracting party that they are the airlines that it has designated in conformity with Article 3 of the present Agreement for the routes specified in such designation.

(*c*) The term « territory » shall have the meaning given to it by Article 2 of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on December 7, 1944.

(*d*) The definitions contained in paragraphs (*a*), (*b*) and (*d*) of Article 96 of the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on December 7, 1944 shall be applied to the present Agreement and its Annex.

Article 2

Each contracting party grants to the other contracting party the rights as specified in the Annex hereto necessary for establishing the international civil air routes and services therein described, whether such services be inaugurated immediately or at a later date at the option of the contracting party to whom the rights are granted.

Article 3

Each of the air services so described shall be placed in operation as soon as the contracting party to whom the rights have been granted by Article 2 to designate an airline or airlines for the route concerned has authorized an airline for such route, and the contracting party granting the rights shall, subject to Article 7 hereof, be bound to give the appropriate operating permission to the airline or airlines concerned, provided that:

1. the airlines so designated may be required to qualify before the competent aeronautical authorities of the contracting party granting the rights under the laws and regulations normally applied by these authorities before being permitted to engage in the operations contemplated by the present Agreement; and,

2. in areas of hostilities or of military occupation, or in areas affected thereby, such operations shall be subject to the approval of the competent military authorities.

Article 4

In order to prevent discriminatory practices and to assure equality of treatment, both contracting parties agree that:

(a) Each of the contracting parties may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of public airports and other facilities under its control. Each of the contracting parties agrees, however, that these charges shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by its national aircraft engaged in similar international services.

(b) Fuel, lubricating oils and spare parts introduced into the territory of one contracting party by the other contracting party or its nationals, and intended solely for use by aircraft of the airlines of such contracting party shall, with respect to the imposition of customs duties, inspection fees or other national duties or charges by the contracting party whose territory is entered, be accorded the same treatment as that applying to national airlines and to airlines of the most-favored-nation.

(c) The fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores retained on board civil aircraft of the airlines of one contracting party authorized to operate the routes and services described in the Annex shall, upon arriving in or leaving the territory of the other contracting party, be exempt from customs, inspection fees or similar duties or charges, even though such supplies be used or consumed by such aircraft on flights in that territory.

Article 5

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered valid by one contracting party and still in force shall be recognized as valid by the other contracting party for the purpose of operating the routes and services described in the Annex. Each contracting party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency and licenses granted to its own nationals by another State.

Article 6

(a) The laws and regulations of one contracting party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airlines designated by the other contracting party, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of the first party.

(b) The laws and regulations of one contracting party as to the admission to or departure from its territory of passengers, crew, or cargo of aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs, and quarantine shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew or cargo of the airlines designated by the other contracting party upon entrance into or departure from, or while within the territory of the first party.

Article 7

Notwithstanding the provisions of Article 9 hereof, each contracting party reserves the right to withhold or revoke the exercise of the rights specified in the Annex to the present Agreement by a carrier designated by the other contracting party in the event that it is not satisfied that substantial ownership and effective control of such carrier are vested in nationals of the other contracting party, or in case of failure by such carrier, or the Government designating such carrier, to comply with the laws and regulations referred to in Article 6 hereof, or otherwise to perform its obligations hereunder or to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with the present Agreement and its Annex.

Article 8

The present Agreement, its Annex, and all contracts connected therewith shall be registered with the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Article 9

Either of the contracting parties may at any time notify the other of its intention to terminate the present Agreement. Such a notice shall be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization. In the event such communication is made, the present Agreement shall terminate one year after the date of receipt of the notice to terminate, unless by agreement between the contracting parties the communication under reference is withdrawn before the expiration of that time. If the other contracting party fails to acknowledge receipt, notice shall be deemed as having been received fourteen (14) days after its receipt by the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Article 10

In the event either of the contracting parties considers it desirable to modify the routes or conditions set forth in the attached Annex, it may request consultation between the competent authorities of both contracting parties, such consultation to begin within a period of sixty (60) days from the date of the request. When these authorities mutually agree on new or revised conditions affecting the Annex, their recommendations on the matter will come into effect after they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article 11

If a general multilateral air transport Convention accepted by both contracting parties enters into force, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention.

Article 12

Except as otherwise provided in the present Agreement or its Annex, any dispute between the contracting parties relative to the interpretation or application of the present Agreement or its Annex, which cannot be settled through consultation, shall be submitted for an advisory report to a tribunal of three arbitrators, one to be named by each contracting party, and the third to be agreed upon by the two arbitrators so chosen, provided that such third arbitrator shall not be a national of either contracting party.

Each of the contracting parties shall designate an arbitrator within two months of the date of delivery

by either party to the other party of a diplomatic note requesting arbitration of a dispute; and the third arbitrator shall be agreed upon within one month after such period of two months. If the third arbitrator is not agreed upon, within the time limitation indicated, the vacancy thereby created shall be filled by the appointment of a person, designated by the President of the Council of I.C.A.O., from a panel of arbitral personnel maintained in accordance with the practice of I.C.A.O. The executive authorities of the contracting parties will use their best efforts under the powers available to them to put into effect the opinion expressed in any such advisory report. A moiety of the expenses of the arbitral tribunal shall be borne by each party.

Article 13

Changes made by either contracting party in the routes described in the schedules attached except those which change the points served by these airlines in the territory of the other contracting party shall not be considered as modifications of the Annex. The aeronautical authorities of either contracting party may therefore proceed unilaterally to make such changes, provided, however, that notice of any change is given without delay to the aeronautical authorities of the other contracting party.

If such other aeronautical authorities find that, having regard to the principles set forth in Section VII of the Annex to the present Agreement, interests of their air carrier or carriers are prejudiced by the carriage by the air carrier or carriers of the first contracting party of traffic between the territory of the second contracting party and the new point in the territory of the third country, the two contracting parties shall consult with a view to arrive at a satisfactory agreement.

Article 14

The present Agreement supersedes the provisional authorization for United States civil air services granted by the Italian Government in its Notes verbale dated July 16, 1945, October 1, 1946 and April 14, 1947.

Article 15

The present Agreement, including the provisions of the Annex thereto, shall become operative from the day it is signed. The Italian Government shall notify the Government of the United States of the completion of formalities prescribed by the internal legislation of Italy, and the Government of the United States shall consider the Agreement as becoming definitive upon the date of such notification.

In witness whereof, the undersigned have signed the present Agreement.

Done in duplicate, at Rome, this 6th day of February 1948, in the English and Italian languages, each of which shall be of equal authenticity.

For the Government of Italy
SFORZA

For the Government of the United States of America
JAMES CLEMENT DUNN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANNEX

SECTION I

The Government of Italy grants to the Government of the United States of America the right to conduct air transport services by one or more air carriers of United States nationality designated by the latter country on the routes, specified in Schedule One attached, which transit or serve commercially the territory of Italy.

SECTION II

The Government of the United States of America grants to the Government of Italy the right to conduct air transport services by one or more air carriers of Italian nationality designated by the latter country on the routes, specified in Schedule Two attached which transit or serve commercially the territory of the United States of America.

SECTION III

One or more air carriers designated by each of the contracting parties under the conditions provided in the present Agreement and the Annex thereto will enjoy, in the territory of the other contracting party, rights of transit and of stops for non-traffic purposes, as well as the right of commercial entry and departure for international traffic in passengers, cargo and mail at the points enumerated on each of the routes specified in the Schedules attached.

SECTION IV

The air transport facilities (*facilitazioni*) available hereunder to the travelling public shall bear a close relationship to the requirements of the public for such transport.

SECTION V

There shall be a fair and equal opportunity for the carriers of the contracting parties to operate on any route between their respective territories covered by the present Agreement and Annex.

SECTION VI

In the operation by the air carriers of either contracting party of the trunk services (*servizi a lungo percorso*) described in the present Annex, the interest of the air carriers of the other contracting party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provides on all or part of the same routes.

SECTION VII

The services provided by a designated air carrier under the present Agreement and Annex shall retain as their primary objective the provision of capacity adequate to the traffic demands between the country of which such air carrier is a national and the country of ultimate destination of the traffic.

The right to embark or disembark on such services international traffic destined for and coming from third countries at a point or points on the routes specified in the present Annex shall be applied in accordance with the general principles of orderly development to which both contracting parties subscribe and shall be subject to the general principle that capacity should be related:

(*a*) to traffic requirements between the country of origin and the countries of destination;

(*b*) to the requirements of through airline operations (trunk services); and

(*c*) to the traffic requirements of the area through which the airline passes after taking account of local and regional services.

SECTION VIII

In so far as the air carrier or carriers of one contracting party may be temporarily prevented through difficulties arising from the War from taking immediate advantage of the opportunity referred to in Section V above, the situation shall be reviewed between the contracting parties with the object of facilitating the necessary development, as soon as the air carrier or carriers of the first contracting party is or are in a position increasingly to make their proper contribution to the service.

SECTION IX

It is the intention of both contracting parties that there should be regular and frequent consultation between their respective aeronautical authorities and that there should thereby be close collaboration in the observance of the principles and the implementation of the provisions outlined in the present Agreement and Annex.

SECTION X

(*A*) The determination of rates in accordance with the following paragraphs shall be made at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, such as cost of operation, reasonable profit, and the rates charged by any other carriers, as well as the characteristics of each service.

(*B*) The rates to be charged by the air carriers of either contracting party between points in the territory of the United States and points in Italian territory referred to in the attached Schedules shall, consistent with the provisions of the present Agreement and its Annex, bu subject to the approval of the aeronautical authorities of the contracting parties, who shall act in accordance with their obligations under the present Annex, within the limits of their legal powers.

(*C*) Any rate proposed by the air carrier or carriers of either contracting party shall be filed with the aeronautical authorities of both contracting parties at least thirty (30) days before the proposed date of introduction; provided that this period of thirty (30) days may be reduced in particular cases if so agreed by the aeronautical authorities of both contracting parties.

(*D*) The Civil Aeronautics Board of the United States having approved the traffic conference machinery of the International Air Transport Association (hereinafter called I.A.T.A.), for a period of one year beginning in February 1947, any rate agreements concluded through this machinery during this period and involving United States air carriers will be subject to approval of the Board. Rate agreements concluded through this machinery may also be required to be subject to the approval of the aeronautical authorities of Italy pursuant to the principles enunciated in paragraph (*B*) above.

(*E*) The contracting parties agree that the procedure described in paragraphs (*F*), (*G*) and (*H*) of this Section shall apply:

1. If during the period of the Civil Aeronautics Board's approval of the I.A.T.A. traffic conference machinery, either any specific rate agreement is not approved, within a reasonable time by either contracting party, or a conference of I.A.T.A. is unable to agree on a rate, or

2. If at any time no I.A.T.A. machinery is applicable, or

3. If either contracting party at any time withdraws or fails to renew its approval of that part of the I.A.T.A. traffic conference machinery relevant to this Section.

(*F*) In the event that power is conferred by law upon the aeronautical authorities of the United States to fix fair and economic rates for the transport of persons and property by air on international services and to suspend proposed rates in a manner comparable to that in which the Civil Aeronautics Board at present is empowered to act with respect to such rates for the transport of persons and property by air within the United States, each of the contracting parties shall thereafter exercise its authority in such manner as to prevent any rate or rates proposed by one its carriers for services from the territory of one contracting party to a point or points in the territory of the other contracting party from becoming effective, if in the judgment of the aeronautical authorities of the contracting party whose air carrier or carriers is or are proposing such rate, that rate is unfair or uniconomic. If one of the contracting parties on receipt of the notification referred to in paragraph (*C*) above is dissatisfied with the rate proposed by the air carrier or carriers of the other contracting party, it shall so notify the other contracting party prior to the expiry of the first fifteen (15) of the thirty (30) days referred to, and the contracting parties shall endeavor to reach agreement on the appropriate rate.

In the event that such agreement is reached, each contracting party will exercise its best efforts to put such rate into effect as regards its air carrier or air carriers.

If agreement has not been reached at the end of the thirty (30) day period referred to in paragraph (*C*) above, the proposed rate may, unless the aeronautical authorities of the country of the air carrier concerned see fit to suspend its application, go into effect provisionally pending the settlement of any dispute in accordance with the procedure outlined in paragraph (*H*) below.

(*G*) Prior to the time when such power may be conferred by law upon the aeronautical authorities of the United States, if one of the contracting parties is dissatisfied with any rate proposed by the air carrier or carriers of either contracting party for services from the territory of one contracting party to a point or points in the territory of the other contracting party, it shall so notify the other prior to the expiry of the first fifteen (15) of the thirty (30) day period referred to in paragraph (*C*) above, and the contracting parties shall endeavor to reach agreement on the appropriate rate.

In the event that such agreement is reached, each contracting party will use its best efforts to cause such agreed rate to be put into effect by its air carrier or carriers.

It is recognized that if no such agreement can be reached prior to the expiry of such thirty (30) days,

the contracting party raising the objection to the rate may take such steps as it may consider necessary to prevent the inauguration or continuation of the service in question at the rate complained of.

(*H*) When in any case under paragraph (*F*) and (*G*) above the aeronautical authorities of the two contracting parties cannot agree within a reasonable time upon the appropriate rate after consultation initiated by the complaint of one contracting party concerning the proposed rate or an existing rate of the air carrier or carriers of the other contracting party, upon the request of either, both contracting parties shall submit the question to the International Civil Aviation Organization for an advisory report, and each party will use its best efforts under the powers available to it to put into effect the opinion expressed in such report.

SCHEDULE

1. An airline or airlines designated by the Government of the United States shall be entitled to operate air services on each of the air routes indicated via intermediate points, in both directions, and to make scheduled landings in Italy at the points specified in this paragraph:

The United States of America to Milan, Rome, Naples and beyond.

2. An airline or airlines designated by the Government of Italy shall be entitled to operate air services on a route or routes and to make scheduled landings in the United States at a point or points to be agreed to between the Government of the United States of America and the Government of Italy at such time as the Government of Italy resolves to commence operations.

3. Points on any of the specified routes may at the option of the designated airline or airlines be omitted on any or all flights.

PROTOCOL

At the time of signing the Air Transport Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Italy, the two contracting parties have further agreed as follows:

The airports on Italian territory, whose construction, improvement or installations have been financed in whole or part by the Government of the United States and which will be open to international civil traffic, will be open to the duly authorized air carriers of the United States who will enjoy thereon, on a non discriminatory basis, right of transit and non traffic stop. They will likewise enjoy there the commercial rights which may be granted them by the present Agreement and the Annex thereto or any other agreement now in force or later concluded.

Rome, February 6th, 1948

For the Italian Government
SFORZA

For the Government of the United States of America
JAMES CLEMENT DUNN

Visto, d'ordine del Presidente della **Repubblica**
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1948, n. 972.

Temporanea istituzione di un secondo posto di consigliere presso l'Ambasciata d'Italia ad Ankara e di un posto di console aggiunto presso il Consolato generale d'Italia a Zurigo.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono temporaneamente istituiti un secondo posto di consigliere presso l'Ambasciata d'Italia ad Ankara e un posto di console aggiunto presso il Consolato generale d'Italia a Zurigo.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948, n. 973.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in Piazza Armerina (Enna).

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piazza Armerina in data 24 maggio 1946, integrato con successivo decreto 1° luglio 1947, relativo all'erezione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in Piazza Armerina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948, n. 974.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Annunciazione della Beata Maria Vergine, in località Casale del comune di Mercogliano (Avellino).

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montevergine in data 8 maggio 1947, integrato con successivo decreto 29 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Annunciazione della Beata Maria Vergine, in località Casale del comune di Mercogliano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948, n. 975.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, in frazione Canove del comune di Legnago (Verona).

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 28 agosto 1943, integrato con dichiarazione 20 agosto 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Agostino, in frazione Canove del comune di Legnago (Verona).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948, n. 976.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Immacolata, in Tremestieri Etneo (Catania).

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 29 giugno 1945, integrato con postilla 14 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Immacolata, in Tremestieri Etneo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948, n. 977.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in frazione Grimaldi del comune di Ventimiglia (Imperia).

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 2 ottobre 1947, relativo all'erezione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in frazione Grimaldi del comune di Ventimiglia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno, pel triennio 1948-1950, i signori:

Andria dott. Tommaso, medico chirurgo;
Apicella dott. Alfredo, medico chirurgo;
Della Cioppa prof. dott. Domenico, pediatra;
De Ciccio avv. Pietro, esperto in materie amministrative;
Mollo dott. Augusto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Registro Presidenza n. 15, *foglio n.* 346. — FERRARI

(3406)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Sostituzione di membri della Commissione centrale per la previdenza dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1948, con cui è stata ricostituita la Commissione centrale per la previdenza dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali;

Vista la nota n. 4855 in data 5 giugno 1948, con la quale la Confederazione generale del lavoro fa presente che i signori Innocenzi Antonio e Ansuini Amedeo hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di rappresentanti dei lavoratori in seno alla Commissione centrale predetta e propone che, in sostituzione dei medesimi, siano nominati i signori Fumagalli Piero e Gnocchi Enrico;

Decreta:

I signori Fumagalli Piero e Gnocchi Enrico sono chiamati a far parte della Commissione centrale per la previdenza dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali in sostituzione dei signori Innocenzi Antonio e Ansuini Amedeo.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1948.

Settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Siracusa, approvato con regio decreto 3 ottobre 1912;

Visto il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente con decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, con regio decreto 1° dicembre 1934, con regio decreto 18 giugno 1936, con regio decreto 4 marzo 1937, con regio decreto 14 ottobre 1938 e con decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945;

Visto lo schema del 7° elenco suppletivo delle acque pubbliche della citata provincia di Siracusa, concernente l'iscrizione tra le acque pubbliche di quelle del « Ninfeo » scorrenti nel sottosuolo delle campagne adiacenti alla città suddetta non comprese nei precedenti elenchi suppletivi delle acque pubbliche;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 aprile 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del 7° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Siracusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1948

Il Ministro: TUPINI

Schema di settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
157 bis	Acquedotto del Ninfeo	—	Siracusa	Tutto lo sviluppo sotterraneo Acqua captata mediante pozzi e gallerie

Roma, addì 6 luglio 1948

Il Ministro: TUPINI

(3310)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1948.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede temporanea a Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto interministeriale in data 8 marzo 1948, con il quale il colonnello di porto in posizione ausiliaria sig. Cesare Timossi veniva nominato commissario straordinario della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede temporanea a Venezia, per la durata di mesi quattro;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la durata di detto incarico;

Decreta:

La durata dell'incarico del colonnello di porto in posizione ausiliaria sig. Cesare Timossi, quale commissario straordinario della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede temporanea a Venezia, è prorogata fino al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 12 luglio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1948.

Riattivazione del casellario giudiziale di Avezzano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3 capoverso primo, e 22 capoverso primo, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1948, il casellario giudiziale di Avezzano riprende la sua funzione e il casellario giudiziale centrale cessa contemporaneamente di farne le veci.

Dalla medesima data gli uffici giudiziari sono tenuti ad inviare direttamente al predetto casellario giudiziale tutte le schede di sua competenza.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 14 luglio 1948

Il Ministro: GRASSI

(3364)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1948.

Approvazione del quindicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il quindicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Arezzo: Badia Tedalda (piano parziale limitatamente alla località « La Fratta »);

Provincia di Caserta: Alife (capoluogo);

Provincia di Chieti: Palena (piano parziale limitatamente alla frazione Lettopalena) San Vito Chietino (piano parziale limitatamente alla frazione Marina);

Provincia di Firenze: Marradi (capoluogo e frazione Biforco);

Provincia di Forlì: Riccione (capoluogo);

Provincia di Pavia: Pavia (piano parziale limitatamente al Borgo Ticino e alla zona sita sulla sponda sinistra del Ticino, delimitata con linea rossa tratteggiata nella mappa in iscala 1:5000 vistata agli effetti del presente decreto);

Provincia di Pescara: Penne (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1948

Il Ministro: TUPINI

(3409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Pollicita Giuseppina avverso la iscrizione di Terenzi Valerio nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 289 decisioni N. 294 registro ricorsi

L'anno 1948, il giorno 22 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Pollicita Giuseppina ved. Terenzi nell'interesse del marito defunto Terenzi Valerio fu Cesare e di Angeloni Regina, nato a Frascati il 14 settembre 1908, già residente in Roma, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Risulta dagli atti, che Terenzi Valerio, già confidente della polizia è deceduto in data 4 marzo 1946.

LA COMMISSIONE

Visti e applicati gli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Pollicita Giuseppina nell'interesse del marito defunto Terenzi Valerio e ordina la cancellazione del nome di Terenzi Valerio fu Cesare dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 giugno 1948

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3411)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Barbaresco (Cuneo)

I fondi siti nel comune di Barbaresco (Cuneo), della estensione di ettari 556, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini: Treiso; Ilizzi; cascina dei Frati; strada comunale per Cameirana; Bricca; cascina Comotto; strada comunale che da Bornetto porta a Treiso.

(3439)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Roddino (Cuneo)

I fondi siti nel comune di Roddino (Cuneo), della estensione di ettari 430 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini. confine Cissone; vallata Malcadentro; strada comunale della Fontana; torrente Canova; comune di Sinio; comune di Serralunga; comune di Monforte; torrente Bosco Borasso, per congiungersi con il confine di Cissone.

(3440)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici per l'anno 1948

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici per l'anno 1948.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti alla detta Amministrazione nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(3427)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 17 luglio 1948, il sig. Levi ing. Enrico viene nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta.

(3428)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa-Carrara.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 17 luglio 1948, i signori Barberi avv. Giuseppe e Cenci avv. Aldo sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa-Carrara.

(3429)

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 17 luglio 1948, l'avv. Giuseppe Frattin è nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

(3430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1948 - N. 131

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80 —
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	91,875
Redimibile 3,50 % 1934	68,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % 1936	89,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,125
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1948, numero 20426.2/7753, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo;

Vista la nota in data 5 maggio 1948, n. 2726, del Prefetto di Cuneo, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire nell'incarico di segretario della predetta Commissione il dott. Cesare Calleri, trasferito in altra sede, col dott. Giuseppe Giordano;

Decreta:

In sostituzione del dott. Cesare Calleri è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo, il dottor Giuseppe Giordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 luglio 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3419)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esame di idoneità per la promozione al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, numero 43;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di idoneità per la promozione al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

A detto esame possono partecipare i capitani in servizio permanente effettivo del Corpo suddetto che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle relative domande, almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano dalla Commissione di avanzamento ritenuti meritevoli di parteciparvi.

Per gli ufficiali che abbiano conseguito la nomina al grado di capitano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rivestendo grado pari nel ruolo di provenienza, in seguito ai concorsi banditi in base agli articoli 12 e 13 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e per i capitani provenienti, con tale grado, dal soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, l'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza è computabile ai fini della determinazione del periodo minimo di permanenza nel grado, di cui al precedente comma, a sensi rispettivamente del regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376, e decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame, gli aspiranti dovranno presentare presso le rispettive prefetture della provincia ove ha sede il reparto cui sono in forza domanda redatta in carta da bollo da L. 32, non oltre il giorno 1° ottobre 1948.

Art. 4.

L'esame consta di prove scritte, orali e pratiche, e si svolge secondo il seguente programma:

a) Codice civile (disposizioni preliminari libro I);

b) Codice penale e Codice di procedura penale (libro I, disposizioni generali, libro II, dell'istruzione) - Ordinamento giudiziario;

c) Leggi e regolamenti di pubblica sicurezza;

d) Codici penali militari di pace e di guerra;

e) diritto amministrativo e principali leggi sulla pubblica amministrazione;

f) diritto costituzionale;

g) regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ordinamento degli uffici e del personale di pubblica sicurezza Norme amministrative e contabili per i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

h) regolamenti militari;

i) prova pratica di comando e sulle armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui alle lettere a) e b), la prova orale verte su tutto il programma.

E' in facoltà dei candidati di richiedere di sostenere anche i seguenti esami facoltativi;

a) lingue straniere (conoscenza in modo da poterle parlare e scrivere correntemente);

b) motorizzazione e conduzione automezzi (conoscenza esatta della teoria e della tecnica della motorizzazione e prova pratica di conduzione automezzi).

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nel mese di novembre nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione forze armate di polizia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1948

p. Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1948
Registro Interno n. 18, foglio n. 183. — VILLA

(3492)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1785;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1947, n. 6963;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 41/24/204, in data 5 luglio 1948;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° agosto 1948.

3. — Il primo candidato idoneo, oltre i vincitori, può essere assunto a ruolo.

1. Santanni Sveno
2. Matteuzzi Adalberto
3. Benfenati Andrea
4. Salomone Michele
5. Galletti Alessandro
6. Valcarenghi Marcello
7. Campagna Franco
8. Zumbo Renato
9. Tomasi Ettore
10. Rocchi Mario
11. Conti Ferdinando
12. Corini Augusto
13. Sarti Franco
14. Sansoni Eraldo
15. Cialdani Vinicio
16. Bordoni Attilio
17. Masini Luciano
18. Gatti Vittorio

Roma, addì 7 luglio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

(3391)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il bando di concorso in data 20 agosto 1947 ai posti di ostetriche condotte, vacanti in questa Provincia;

Visto il decreto in data 24 marzo 1948 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 1948 e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura;

Visti i verbali in data 29, 30, 31 maggio, 1, 2, 20, 21, 22, 23 e 24 giugno 1948, della Commissione giudicatrice, la quale ha espletato i lavori, relativi alla valutazione dei titoli ed alla prova orale di tutte le concorrenti, ed ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1. Sghedoni Argia	punti 79,65	su 100
2. Sacchi Maria	» 73,70	»
3. Di Bari Maria	» 73,65	»
4. Borettini Carmen	» 70,45	»
5. Filippi Anna Maria	» 69,65	»
6. Rusconi Rosa	» 61,25	»
7. Semino Francesca	» 59,90	»
8. Poli Giuseppina	» 59,15	»
9. Gorlero Italia	» 58 —	»
10. Massa Margherita	» 57,95	»
11. Zecca Pia Emma	» 57,55	»
12. Scagliarini Margherita	» 57,45	»
13. Sclavi Irene	» 54 —	»
14. Poggi Angela	» 52,70	»
15. Pattaro Palmira	» 51 —	»
16. Dominici Luciana	» 47,90	»
17. Nasari Antonietta	» 46,50	»
18. Barabante Maria	» 44,20	»
19. Congiu Laura	» 42,30	»
20. Ermia Maria	» 39,80	»
21. Cremonte Maria	» 35,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 1° luglio 1948

Il prefetto: TEDESCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il bando di concorso in data 20 agosto 1947 ai posti di ostetriche condotte, vacanti in questa Provincia;

Visto il decreto in data 24 marzo 1948 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 1948 e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura;

Visti i verbali in data 29, 30, 31 maggio, 1, 2, 20, 21, 22, 23 e 24 giugno 1948, della Commissione giudicatrice, la quale ha espletato i lavori relativi alla valutazione dei titoli ed alla prova orale di tutte le concorrenti, ed ha provveduto alla formazione della graduatoria di merito;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso suindicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

1) Sghedoni Argia, Imperia IV condotta;
2) Sacchi Maria, Ventimiglia III condotta;
3) Di Bari Maria, Camporosso;
4) Filippi Anna Maria, Dolceacqua (Consorzio con Rocchetta Nervina);
5) Rusconi Rosa, Dolcedo (Consorzio con Prelà);
6) Semino Francesca, Baiardo;
7) Poli Giuseppina, Pretrabruna (Consorzio con S. Lorenzo al Mare e Civezza);
8) Gorlero Italia, Chiusavecchia (Consorzio con Chiusanico e Cesio);
9) Massa Margherita, Molini di Triora (Consorzio con Triora);
10) Zecca Pia Emma, Olivetta S. Michele (Consorzio con Airole).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 1° luglio 1948

Il prefetto: TEDESCHI

(3328)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria del concorso ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Pesaro e di Fano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 51184 del 30 giugno 1947, con il quale veniva bandito il concorso al posto di ufficiale sanitario capo dell'Ufficio di igiene del comune di Pesaro ed al posto di ufficiale sanitario del comune di Fano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 18 febbraio 1948;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni compiute;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti sopra indicati, compilata dalla Commissione giudicatrice, di cui in narrativa:

1) dott. D'Alò Giuseppe	punti 166,50/200
2) dott. Paolucci Salvatore	» 152,50/200
3) dott. Poggi Gino	» 149 /200
4) dott. Ceredi Riccardo	» 137,25/200
5) dott. Giordano Orsini Giovanni	» 134 /200

Pesaro, addì 29 giugno 1948

Il prefetto: PIANESE

(3396)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.